

Legge federale
concernente misure fiscali volte a rafforzare
la competitività della piazza imprenditoriale svizzera
(Legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese)

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1 **Legge federale del 3 ottobre 2003¹ concernente la**
perequazione finanziaria e la compensazione degli
oneri

Art. 3 cpv. 3 secondo e terzo periodo

³ ... Per la sostanza delle persone fisiche considera solo la crescita. Per l'utile delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche, distinguendo tra i proventi da brevetti ai sensi dell'articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 1990² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e gli altri utili.

Art. 23a *Disposizione transitoria della modifica del ...*

¹ In deroga all'articolo 5 capoverso 1, per il secondo e il terzo anno dopo l'entrata in vigore della modifica del ... l'Assemblea federale determina i contributi di base alla perequazione delle risorse mediante decreto federale. Tiene conto al riguardo dei risultati del rapporto sull'efficacia (art. 18).

² Nel secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto quale base decisionale al fine di:

- a. stabilire i contributi di base alla perequazione delle risorse per il periodo dal quarto al settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica;
- e

¹ RS 613.2

² RS 642.14

- b. definire gli adeguamenti che possono rendersi necessari nell'ambito della perequazione delle risorse in seguito all'applicazione della legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese del

³ In deroga all'articolo 5 capoverso 2, nel quinto, sesto e settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale adegua i contributi di base alla perequazione delle risorse all'evoluzione del prodotto interno lordo nominale.

⁴ Dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica, la quota minima perseguita ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno dopo l'entrata in vigore. A tal fine, dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui che ammontano a 180 milioni di franchi.

⁵ In deroga all'articolo 9 capoverso 1, per il periodo dal secondo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica l'Assemblea federale determina il contributo di base destinato alla perequazione dell'aggravio geotopografico e il contributo di base destinato alla perequazione dell'aggravio sociodemografico mediante decreto federale. Tiene conto al riguardo dei risultati del rapporto sull'efficacia (art. 18).

⁶ In deroga all'articolo 9 capoverso 2, per il periodo dal terzo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale adegua i mezzi finanziari al rincaro.

⁷ In deroga all'articolo 18 capoverso 1, nel sesto anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'efficacia che contempla il periodo dal secondo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

2 Legge federale del 27 giugno 1973³ sulle tasse di bollo

Art. 1 cpv. 1 lett. a

Abrogato

Capo primo (art. 5-12)

Abrogato

Art. 14 cpv. 1 lett. j

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- j. l'acquisto o l'alienazione di documenti imponibili nell'ambito di ristrutturazioni secondo l'articolo 61 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta, nonché nel caso in cui partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di altre società vengano trasferite a una società di gruppo svizzera o estera.

³ RS **641.10**

⁴ RS **641.10**

Art. 28 cpv. 1

¹ La somma determinante per il calcolo della tassa, se espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 15 e 23).

Art. 29 primo periodo

Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 20 e 26 è dovuto, senza diffida, un interesse di mora. ...

Art. 30 cpv. 1

¹ Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 15 e 23).

Art. 34 cpv. 2

² Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 20 e 26), è tenuto a presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dei documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.

Art. 36

Abrogato

3

Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta

Ingresso

visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale⁶;

Art. 16 cpv. 3

Abrogato

Art. 18b cpv. 1

¹ I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili.

Art. 19 cpv. 2

⁵ RS 642.11

⁶ RS 101

² Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b, il valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito è considerato quale costo d'investimento.

Art. 20 cpv. 1 lett. b, c, g e h cpv. 2, 3, 4 e 5

¹ Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

- b. *Abrogato*
- c. i dividendi, le quote di utili e i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere;
- g. gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento. Essi sono imponibili in ragione del 70 per cento; a fini fiscali, la partenza del contribuente dalla Svizzera nonché la liquidazione di una società di capitali o di una società cooperativa sono equiparate all'alienazione;
- h. gli utili in capitale conseguiti nell'alienazione di altri titoli di qualsiasi genere. Essi sono imponibili integralmente; a fini fiscali, la partenza del contribuente dalla Svizzera è equiparata all'alienazione.

^{1 bis} *Abrogato*

² I dividendi, le quote di utili e i vantaggi valutabili in denaro risultanti da azioni, le quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, i buoni di partecipazione e di godimento sono imponibili in ragione del 70 per cento.

³ Se in caso di divisione ereditaria una partecipazione a una società di capitali o a una società cooperativa non è ripartita fra tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono la partecipazione l'imposizione dell'utile in capitale è differita sino al momento della sua realizzazione, purché essi assumano i costi d'investimento sostenuti fino a quel momento.

⁴ Il rimborso del capitale azionario o sociale è esente da imposta nella misura in cui non supera i costi d'investimento.

⁵ Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi esposti nel bilancio commerciale e forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 (riserve da apporti di capitale) è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 20a

Abrogato

Art. 24 lett. k

Non sottostanno all'imposta sul reddito:

- k. gli utili in capitale conseguiti nell'alienazione di sostanza privata; è fatto salvo l'articolo 20 capoverso 1 lettere g e h.

Art. 28 cpv. 3

Abrogato

Art. 31 Perdite

¹ Le perdite degli esercizi precedenti possono essere dedotte a condizione che non siano già state considerate ai fini del calcolo del reddito imponibile.

² Il reddito netto da attività lucrativa indipendente ante compensazione delle perdite del periodo fiscale è compensato nella misura dell'80 per cento al massimo con perdite degli esercizi precedenti non ancora computate.

Art. 32 Costi deducibili

Art. 32a Perdite di capitale

¹ Le perdite di capitale derivanti dall'alienazione di azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento possono essere compensate in ragione del 70 per cento con gli utili in capitale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera g.

² Le perdite di capitale derivanti dall'alienazione di altri titoli di qualsiasi genere possono essere compensate con gli utili in capitale e con i redditi da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 20 capoversi 1 e 2.

³ Se in un periodo fiscale risultano delle perdite dopo la compensazione ai sensi dei capoversi 1 e 2, l'autorità fiscale competente le attesta d'ufficio nell'ambito della procedura di tassazione.

⁴ Il contribuente può riportare le perdite attestate senza limiti temporali.

Art. 58 cpv. 1 lett. c secondo periodo

Abrogato

Art. 58a Risultato da partecipazioni

¹ Qualora una società di capitali o una società cooperativa partecipi al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società di capitali o società cooperativa, il risultato di questa partecipazione non è preso in considerazione nel calcolo dell'utile netto imponibile.

² Il risultato da partecipazioni è calcolato sulla base del ricavo lordo di queste partecipazioni compresi gli utili in capitale e gli utili derivanti da rivalutazioni nonché i ricavi provenienti dall'alienazione di diritti di opzione, dedotte le perdite di capitale, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore.

³ Gli utili in capitale derivanti da partecipazioni al patrimonio circolante di una banca sottostanno all'imposizione.

⁴ I proventi che rappresentano oneri giustificati dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa non sono considerati proventi in capitale derivanti da partecipazioni.

Art. 59 cpv. 1 lett. e, 1^{bis} e 1^{ter}

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

e. l'interesse figurativo sul capitale proprio a titolo di garanzia.

^{1bis} Il capitale proprio a titolo di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio ai sensi dell'articolo 125 capoverso 3 che supera l'importo necessario all'attività aziendale a lungo termine. Il computo del capitale proprio a titolo di garanzia avviene tramite indici di copertura del capitale proprio differenziati in funzione del rischio associato alla categoria degli attivi necessari all'esercizio. L'articolo 52 si applica per analogia. È esclusa l'applicazione dell'interesse figurativo al valore aggiunto ai sensi dell'articolo 61a. Il Dipartimento federale delle finanze emana le disposizioni necessarie.

^{1ter} L'interesse figurativo sul capitale proprio a titolo di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni decennali della Confederazione, a cui vanno aggiunti 50 punti di base. Esso ammonta comunque almeno al 2 per cento. Il suo computo avviene alla fine del periodo fiscale sulla base del valore medio dei singoli attivi, valutati secondo i valori determinanti ai fini dell'imposta sull'utile, nonché del capitale proprio durante il periodo fiscale in questione.

Art. 61 cpv. 1 lett. c, 3 e 5

¹ Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

c. *Abrogato*

³ Tra società di capitali e società cooperative situate in Svizzera che, sulla base delle circostanze concrete, risultano riunite sotto il controllo unico di una società di capitali o di una società cooperativa tramite la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo, possono essere trasferiti esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile. Rimane salvo il trasferimento a una filiale ai sensi del capoverso 1 lettera d.

⁵ Gli utili e le perdite derivanti dalla ripresa degli attivi e dei passivi di una società di capitali o di una società cooperativa i cui diritti di partecipazione sono detenuti dalla società di capitali o dalla società cooperativa che li rileva, costituiscono parte del risultato da partecipazioni ai sensi dell'articolo 58a capoverso 2.

Art. 61a Scioglimento di riserve occulte

¹ Se l'assoggettamento cessa, le riserve occulte non tassate, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all'imposizione.

² Quale cessazione dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio all'esenzione fiscale ai sensi

dell'articolo 56 nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'estero.

³ Le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, che all'inizio dell'assoggettamento sono dichiarate nel bilancio fiscale, non sottostanno all'imposta sull'utile. Le riserve occulte su partecipazioni ai sensi dell'articolo 58a non possono essere sciolte.

⁴ Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 56 nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera.

⁵ Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato in modo lineare entro dieci anni al massimo. Nella misura in cui derivano da tali ammortamenti, le perdite dell'esercizio in corso non possono essere riportate ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1.

Art. 62 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 64 cpv. 1^{bis}

Abrogato

Art. 67 Deduzione delle perdite

¹ Le perdite degli esercizi precedenti possono essere dedotte a condizione che non siano già state considerate ai fini del calcolo dell'utile netto imponibile.

² L'utile netto ante compensazione delle perdite del periodo fiscale è compensato nella misura dell'80 per cento al massimo con perdite degli esercizi precedenti non ancora considerate.

Art. 67a Deduzione delle perdite delle società di un gruppo

¹ La società madre del gruppo è la società di capitali o la società cooperativa imponibile in Svizzera alla quale, sulla base delle circostanze concrete, è riconducibile l'effettivo controllo su una società del gruppo tramite la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo.

² Le società del gruppo sono società di capitali o società cooperative svizzere o estere che, sulla base delle circostanze concrete, risultano riunite sotto il controllo unico della società madre del gruppo tramite la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo.

³ La società madre del gruppo può dedurre dall'utile netto imponibile le perdite delle società svizzere ed estere del gruppo nella misura della sua quota di partecipazione, purché queste perdite non siano già state prese in considerazione dalla società del gruppo, dalla società che la riprende o da un'altra società del gruppo nel calcolo dell'utile netto imponibile e non possano più essere fatte valere.

⁴ Le perdite di società estere del gruppo devono essere accertate conformemente alla presente legge.

Parte terza titolo secondo capitolo 2 sezione 2 (art. 69 e 70)

Abrogati

Art. 196 cpv.1

¹ I Cantoni versano alla Confederazione il 79,5 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

Art. 205b

Abrogato

Art. 205c Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ L'articolo 31 è altresì applicabile alle perdite subite nei sette periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della modifica del ... e che non sono ancora state compensate.

² Per i titoli di qualsiasi genere appartenenti alla sostanza privata del contribuente al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., sono considerati costi d'investimento i valori in quel momento determinanti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990⁷ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 207c Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ L'articolo 67 è altresì applicabile alle perdite subite nei sette periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della modifica del ... e che non sono ancora state compensate.

Titolo prima dell'art. 208

Capitolo 3: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni

Art. 208 Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ La quota che i Cantoni versano alla Confederazione nell'anno dell'entrata in vigore della modifica del ... ammonta all'82 per cento degli importi incassati conformemente all'articolo 196 capoverso 1, rispettivamente all'81 e all'80 per cento nei due anni successivi.

⁷ RS 642.14

**Legge federale del 14 dicembre 1990⁸
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni
e dei Comuni**

Art. 7 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{quater}, 4 lett. a e b

¹ Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresi gli utili in capitale conseguiti nell'alienazione di titoli di qualsiasi genere e l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza nonché da rendite vitalizie. A fini fiscali, la partenza del contribuente dalla Svizzera nonché la liquidazione di una società di capitali o di una società cooperativa sono equiparate all'alienazione di titoli di qualsiasi genere.

^{1bis} I dividendi, le quote di utili e i vantaggi valutabili in denaro risultanti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento.

^{1quater} Se in caso di divisione ereditaria una partecipazione a una società di capitali o a una società cooperativa non è ripartita fra tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono la partecipazione l'imposizione dell'utile in capitale è differita sino al momento della sua realizzazione, purché essi assumano i costi d'investimento sostenuti fino a quel momento.

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

- a. il rimborso del capitale azionario o sociale, nella misura in cui non supera i costi d'investimento;
- b. gli utili in capitale conseguiti su elementi della sostanza mobiliare privata; sono fatti salvi l'articolo 7 capoverso 1 e l'articolo 12 capoverso 2 lettere a e d;

Art. 7a

Abrogato

Art. 7b Principio degli apporti di capitale

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi esposti nel bilancio commerciale e forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 (riserve da apporti di capitale) è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 8 cpv. 2^{quinquies}

^{2quinquies} I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili.

Art. 8 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 3 lettera b, il valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito è considerato quale costo d'investimento.

Art. 9 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Il contribuente che possiede sostanza mobiliare privata può dedurre le spese d'amministrazione da parte di terzi e le imposte estere alla fonte non rimborsabili né computabili. Le perdite di capitale derivanti dall'alienazione di titoli di qualsiasi genere possono essere compensate nel modo seguente:

- a. le perdite di capitale derivanti dall'alienazione di azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento con gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione, in ragione del 70 per cento;
- b. le perdite di capitale derivanti dall'alienazione di altri titoli di qualsiasi genere con utili in capitale nonché con redditi da sostanza mobiliare.

^{1ter} Se in un periodo fiscale risultano delle perdite dopo la compensazione ai sensi delle lettere a e b, l'autorità fiscale competente le attesta d'ufficio nell'ambito della procedura di tassazione. Il contribuente può riportare le perdite attestata senza limiti temporali.

Art. 10 cpv. 2, 3 e 4

² Le perdite degli esercizi precedenti possono essere dedotte a condizione che non siano già state considerate ai fini del calcolo del reddito imponibile.

³ Il reddito netto da attività lucrativa indipendente ante compensazione delle perdite del periodo fiscale è compensato nella misura dell'80 per cento al massimo con perdite degli esercizi precedenti non ancora considerate.

⁴ Il capoverso 2 si applica anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.

Art. 24 cpv. 3 lett. c, cpv. 3^{bis}, 3^{quater}, 3^{sexies} e 4^{bis}

³ Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

c. *Abrogato*

^{3bis} *Abrogato*

^{3quater} Tra società di capitali e società cooperative situate in Svizzera che, sulla base delle circostanze concrete, risultano riunite sotto il controllo unico di una società di capitali o di una società cooperativa tramite la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo, possono essere trasferiti esercizi o rami di attività e

immobilizzi aziendali al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile. È fatto salvo:

- a. il trasferimento a una filiale secondo il capoverso 3 lettera d;
- b. *abrogato*

^{3sexies} Gli utili e le perdite derivanti dalla ripresa degli attivi e dei passivi di una società di capitali o di una società cooperativa i cui diritti di partecipazione sono detenuti dalla società di capitali o cooperativa che li riprende costituiscono parte del risultato da partecipazioni ai sensi dell'articolo 24a capoverso 2.

^{4bis} *Abrogato*

Art. 24a Risultato da partecipazioni

¹ Qualora una società di capitali o una società cooperativa partecipi al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società di capitali o società cooperativa, il risultato di questa partecipazione non è preso in considerazione nel calcolo dell'utile netto imponibile.

² Il risultato da partecipazioni è calcolato sulla base del ricavo lordo di queste partecipazioni compresi gli utili in capitale e gli utili derivanti da rivalutazioni nonché i ricavi provenienti dall'alienazione di diritti di opzione, dedotte le perdite di capitale, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore.

³ Gli utili in capitale derivanti da partecipazioni al patrimonio circolante di una banca sottostanno all'imposizione.

⁴ I proventi che rappresentano oneri giustificati dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa non sono considerati proventi in capitale derivanti da partecipazioni.

Art. 24b Proventi da brevetti

¹ Nel computo dell'utile imponibile di persone giuridiche che sono proprietarie o beneficiarie di un brevetto e hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo dell'invenzione su cui si basa, il provento risultante da questo brevetto è dedotto nella misura dell'80 per cento al massimo.

² Tale deduzione si applica anche ai proventi derivanti da:

- a. un certificato protettivo complementare;
- b. una licenza esclusiva per un brevetto;
- c. una protezione concessa al primo richiedente conformemente all'articolo 12 della legge federale sui medicinali e i dispositivi medici⁹.

³ Quale contributo determinante allo sviluppo si intende in particolare la creazione o lo sviluppo ulteriore dell'invenzione o di un prodotto che si basa su tale invenzione. È considerato quale contributo determinante anche il controllo sullo sviluppo in caso di società di gruppo, come pure l'appartenenza al gruppo che versa il contributo determinante in caso di usufrutto o di licenza esclusiva.

⁴ Il provento risultante da un brevetto è calcolato deducendo dai proventi complessivi della persona giuridica:

⁹ RS 812.21

- a. il provento da attività di finanziamento;
- b. il provento derivante dalla produzione, dal commercio e dalle prestazioni di servizi, nella misura in cui non derivi da un brevetto qualificante;
- c. un importo proporzionale per funzioni di routine e compensi derivanti dall'uso di un marchio.

⁵ Non appena un brevetto è stato rilasciato, per i periodi fiscali relativi al periodo che intercorre tra il deposito e il rilascio del brevetto si procede su richiesta a una revisione delle tassazioni originarie nell'ambito della procedura prevista all'articolo 51.

Art. 24c Scioglimento di riserve occulte

¹ Se l'assoggettamento cessa, le riserve occulte non tassate, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all'imposizione.

² Quale cessazione dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio all'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'estero.

³ Il capoverso 1 è inoltre applicabile ai valori patrimoniali interessati dal passaggio all'imposizione ai sensi dell'articolo 24b.

⁴ Le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, che all'inizio dell'assoggettamento sono dichiarate nel bilancio fiscale, non sottostanno all'imposta sull'utile. Le riserve occulte su partecipazioni ai sensi dell'articolo 24a non possono essere sciolte.

⁵ Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1, la fine dell'assoggettamento ai sensi dell'articolo 24b, nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera.

⁶ Al termine dell'imposizione ai sensi dell'articolo 24b le riserve occulte sui valori patrimoniali interessati sono calcolate considerando la riduzione.

⁷ Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato in modo lineare entro dieci anni al massimo. Nella misura in cui derivano da tali ammortamenti, le perdite dell'esercizio in corso non possono essere riportate ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2.

⁸ I Cantoni possono ripartire l'esigibilità dell'imposta derivante da utili ai sensi del capoverso 3 su dieci anni al massimo.

Art. 25 cpv. 1 lett. e, cpv. 1^{ter} e 1^{quater}

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- e. l'interesse figurativo sul capitale proprio a titolo di garanzia.

^{1ter} Il capitale proprio a titolo di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in Svizzera che supera l'importo necessario all'attività aziendale a lungo termine. Esso è calcolato tramite indici di copertura del capitale proprio differenziati in funzione del rischio associato alla categoria degli attivi necessari all'esercizio. È esclusa l'applicazione dell'interesse figurativo agli attivi ai sensi dell'articolo 24b capoversi 1 e 2 nonché al valore aggiunto ai sensi dell'articolo 24c. Il Dipartimento federale delle finanze emana le disposizioni necessarie.

^{1quater} L'interesse figurativo sul capitale proprio a titolo di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni decennali della Confederazione, a cui vanno aggiunti 50 punti di base. Esso ammonta comunque almeno al 2 per cento. Il suo computo avviene alla fine del periodo fiscale sulla base del valore medio dei singoli attivi, valutati secondo i valori determinanti ai fini dell'imposta sull'utile, nonché del capitale proprio durante il periodo fiscale in questione.

Art. 25 cpv. 2, 3 e 4

² Le perdite degli esercizi precedenti possono essere dedotte a condizione che non siano già state considerate ai fini del calcolo dell'utile netto imponibile. L'utile netto ante compensazione delle perdite del periodo fiscale è compensato nella misura dell'80 per cento al massimo con perdite degli esercizi precedenti non ancora considerate.

³ *Abrogato*

⁴ Il capoverso 2 si applica anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera.

Art. 25a Perdite delle società di un gruppo

¹ La società madre del gruppo è la società di capitali o la società cooperativa imponibile in Svizzera alla quale, sulla base delle circostanze concrete, è riconducibile l'effettivo controllo su una società del gruppo tramite la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo.

² Le società del gruppo sono società di capitali o società cooperative svizzere o estere che, sulla base delle circostanze concrete, risultano riunite sotto il controllo unico della società madre del gruppo tramite la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo.

³ La società madre del gruppo può dedurre dall'utile netto imponibile le perdite delle società svizzere ed estere del gruppo nella misura della sua quota di partecipazione, purché queste perdite non siano già state prese in considerazione dalla società del gruppo, dalla società che la riprende o da un'altra società del gruppo nel calcolo dell'utile netto imponibile e non possano più essere fatte valere.

⁴ Le perdite di società estere del gruppo devono essere accertate conformemente al diritto cantonale.

Art. 28 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter}, 2, 3, 4 e 5

Abrogati

Art. 28

Non sono ammesse eccezioni al calcolo ordinario dell'imposta prescritto dall'articolo 27.

Art. 29 cpv. 2 lett. b e cpv. 3

² Il capitale proprio imponibile consiste:

b. *Abrogata*

³ Ai fini dell'imposizione, i Cantoni possono considerare in modo ridotto il capitale proprio riconducibile a diritti di partecipazione, diritti sui beni immateriali e mutui concessi a società di gruppo.

Art. 47 cpv. 3

Per i crediti fiscali ai sensi dell'articolo 24c capoverso 8 la prescrizione ricomincia a decorrere a ogni scadenza. Essi si prescrivono tuttavia al più tardi 15 anni dopo la fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Art. 72s Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli riveduti ... con effetto due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del

² Scaduto questo termine, il diritto federale è direttamente applicabile laddove il diritto tributario cantonale risulti ad esso contrario.

Art. 78f Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Per i titoli di qualsiasi genere appartenenti alla sostanza privata del contribuente al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., sono considerati costi d'investimento i valori in quel momento determinanti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1.

² Gli articoli 10 capoversi 2 e 3 nonché 25 capoverso 2 sono altresì applicabili alle perdite subite prima dell'entrata in vigore dell'adeguamento del diritto cantonale alla modifica del ... che possono essere prese in considerazione in virtù del diritto previgente.

Art. 78g Disposizione transitoria della modifica del ...

L'articolo 24c capoversi 4, 5, 7 e 8 si applica per analogia alle persone giuridiche tassate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... ai sensi dell'articolo 28 capoversi 2-4.

5 Legge federale del 13 ottobre 1965¹⁰ sull'imposta preventiva

Art. 4a

¹⁰ RS 642.21

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione

Consultazione